



ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE PER LA RIMOZIONE ED IL TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI NELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI E NELLA PROVINCIA DI CASERTA, EX ART. 15 LEGGE DEL 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I.

TRA

REGIONE CAMPANIA

E

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PROVINCIA DI CASERTA

ENTE D'AMBITO – ATO CASERTA

ENTE D'AMBITO – ATO NAPOLI 1

ENTE D'AMBITO – ATO NAPOLI 2

ENTE D'AMBITO – ATO NAPOLI 3

CONSORZIO DI UNICO BACINO NAPOLI-CASERTA

PREMESSO che

- a. con il D.lgs. n.152/2006 (recante “Norme in materia ambientale”, c.d. “Testo Unico Ambiente”), alla parte IV, sono state definite le competenze delle Regioni, delle Province e dei Comuni nella materia della gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, prevedendo che il nuovo sistema di gestione deve essere organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali, denominati ATO, delimitati dal Piano Regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o);
- b. in particolare, secondo il citato assetto normativo, le competenze sono state così ripartite:
 - a. allo Stato sono assegnate le funzioni di cui all’articolo 195 del D.lgs. n. 152/2006;
 - b. alle Regioni sono assegnate le funzioni di cui all’articolo 196 del D. lgs. n. 152/2006;
 - c. alle Province sono assegnate le funzioni di cui all’articolo 197 del D. lgs. n. 152/2006;
 - d. ai Comuni, nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 198 del D.lgs. n. 152/2006, in particolare, sono state assegnate le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che devono essere esercitate in forma associata mediante la costituzione degli A.T.O.;
- c. la normativa ambientale definisce l'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) come la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale e che la gestione associata può prevedere l’individuazione di un unico soggetto gestore e comprendere le relative dotazioni impiantistiche;
- d. con la Legge Regionale n. 14/2016 recante: “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”, la Regione Campania ha effettuato il riassetto della governance in materia di gestione di rifiuti, individuando gli “Ambiti territoriali ottimali” (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e la disciplina dell’organizzazione e svolgimento del servizio, assegnando al Piano d’Ambito territoriale, quale strumento di attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), la disciplina delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- e. ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 14/2016, per l'esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti, il territorio regionale è stato ripartito nei seguenti Ambiti territoriali ottimali (ATO):
 - a. Ambito territoriale ottimale Napoli 1;
 - b. Ambito territoriale ottimale Napoli 2;
 - c. Ambito territoriale ottimale Napoli 3;
 - d. Ambito territoriale ottimale Avellino;
 - e. Ambito territoriale ottimale Benevento;
 - f. Ambito territoriale ottimale Caserta;
 - g. Ambito territoriale ottimale Salerno.
- f. ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 14/2016, l’Ente d’Ambito è il soggetto di governo di ciascun ATO, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di un proprio patrimonio (un fondo di dotazione, eventuali conferimenti in natura effettuati dagli enti locali, acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri), volto all’esercizio in forma associata di funzioni in materia di gestione del ciclo di rifiuti;
- g. il sopra citato articolo 25 della L.R. n. 14/2016 ha istituito i seguenti Enti d’Ambito:
 - a. EdA NA 1;

- b. EdA NA 2;
- c. EdA NA 3;
- d. EdA AV;
- e. EdA BN;
- f. EdA CE;
- g. EdA SA

e ha disciplinato puntualmente le relative competenze;

PREMESSO altresì che

- a. con DGR n. 263 del 01/06/2022 sono state riprogrammate le economie rinvenute sul Piano Sviluppo e Coesione della Regione Campania, nell'ambito dell'area tematica "Ambiente e Risorse Naturali", destinando, tra le altre, la somma di € 6.991.588,46 per il "Rafforzamento delle attività di prevenzione per il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei roghi di rifiuti", da programmarsi, in continuità a quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale n. 397 del 2020, nell'ambito dell'area tematica "Ambiente e Risorse Naturali" – settore di intervento "Rifiuti", demandando alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile la predisposizione degli atti consequenziali attivando, ove necessario, le società partecipate regionali afferenti al polo ambientale, in prosecuzione di quanto disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 80 del 14/02/2017;

CONSIDERATO che

- a. il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti è alquanto esteso lungo le strade provinciali poste all'esterno dei centri urbani e crea seri problemi di natura ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, contribuendo al complessivo degrado del territorio, anche a causa del rischio di incendi dei cumuli, oltre a rappresentare un potenziale pericolo anche alla circolazione stradale con effetti sulla pubblica sicurezza;
- b. i rifiuti abbandonati lungo una strada pubblica o ad uso pubblico acquistano la qualificazione di rifiuti urbani "ex lege", per effetto della classificazione data dall'art. 183, c. 1, lett. b-ter), D. Lgs. 152/06 s.m.i., secondo cui: "i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua" sono rifiuti urbani;
- c. tale fenomeno ha assunto proporzioni sempre più preoccupanti, tali da far ritenere inefficace l'intervento ordinario, disciplinato dal testo unico ambiente (articolo 192) che attribuisce al Comune territorialmente competente l'adozione degli atti necessari per provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati. Pertanto, si rende necessario ed urgente, in attuazione del principio di leale cooperazione tra enti pubblici, assumere interventi che coinvolgano tutti i soggetti competenti, al fine di adottare soluzioni straordinarie e temporanee, idonee ad assicurare maggiore tempestività ed efficacia, per restituire ai territori interessati migliore vivibilità e per rimuovere tali ostacoli allo sviluppo degli stessi;
- d. la ripartizione normativa delle competenze in materia di gestione dei rifiuti riserva ai Comuni la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa ai sensi dell'articolo 113 comma 5 del D.Lgs 267/2000, nelle more della piena operatività degli Eda ai quali compete, ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs n. 152/2006 e dell'art. 26 l.r. n.14/2016, l'individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO e l'affidamento del relativo servizio;
- e. l'art. 14 del Dlgs n.285/1992 individua negli enti proprietari delle strade, per esigenze di sicurezza e fluidità della circolazione, la competenza alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- f. le unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania costituiti ai sensi della legge regionale n. 10/1993 e delle società da essi partecipate hanno già svolto in precedenza le attività del presente

accordo nell'ambito del progetto denominato *“Interventi di rimozione di rifiuti abbandonati per la riqualificazione ambientale di aree compromesse dall'abbandono incontrollato di rifiuti”* attivato alla luce di quanto previsto dalla DGR n. 31 del 26/01/2021, avente ad oggetto la rimozione, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti abbandonati indifferenziati lungo le strade periferiche comunali, ricadenti nei territori di competenza degli EDA NA1, NA2 e CE;

CONSIDERATO altresì che

- a. ai sensi dell'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della l. n. 241/1990 e s.m.i., le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune che nel caso specifico è costituita dall'obiettivo di organizzare attività condivise e coordinate per la rimozione dei rifiuti urbani abbandonati ed accumulati lungo le strade provinciali, ricadenti nella Città Metropolitana di Napoli e nella provincia di Caserta;
- b. Sono state soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che stabilisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico;

VISTI

- la DGR n. 548 del 10/10/2016;
- la DGR n. 80/2017;
- la D.G.R. n. 397/2020;
- la DGR n. 263 del 01/06/2022;
- l'art.15 L.n.241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- la L.R.n.14/2016 e s.m.i.;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART.1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente Accordo e si intendono integralmente trascritti nel presente articolo.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Accordo è finalizzato all'organizzazione di attività condivise e coordinate per la rimozione dei rifiuti urbani abbandonati e accumulati nelle strade provinciali ricadenti nella Città Metropolitana di Napoli e nella provincia di Caserta.
2. Tale accordo è stipulato tra:
 - **la Regione**, in qualità di soggetto finanziatore ed attuatore degli interventi finanziati con fondi afferenti al Piano Sviluppo e Coesione della Regione Campania;
 - **Gli Enti d'Ambito di Caserta, Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3**, quali Autorità d'Ambito costituite dai Comuni ricadenti nei rispettivi ATO per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrative inerenti la gestione dei rifiuti;
 - **Città Metropolitana di Napoli e la Provincia di Caserta**, quali enti proprietari degli impianti di Trattamento Meccanico Biologico – TMB (ex STIR), attraverso le rispettive società in house SAPNA spa e GISEC spa, gestori, rispettivamente, degli impianti di Giugliano, Tufino, Caivano e Santa Maria

Capua Vetere, nonché quali enti competenti ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 285 del 1992, per la manutenzione, gestione e pulizia delle strade di loro proprietà, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

- il **Consorzio Unico di Bacino NA/CE**, in qualità di soggetto pubblico già impegnato nei progetti di vigilanza e rimozione dei rifiuti abbandonati riferiti ai programmi in corso (di cui alla DGR 31/2021 ai sensi della l.r. n. 14/2016), con l'impiego del proprio personale per svolgere attività di sorveglianza e pattugliamento sui siti in questione.

3. Le attività di rimozione dei rifiuti abbandonati riguarderanno le strade e le aree pubbliche ricadenti nel territorio provinciale, tenendo conto dell'organizzazione attuale sulla gestione del sistema impiantistico regionale, per quanto attiene alle attività di stoccaggio, trattamento e smaltimento, in relazione ai rifiuti rimossi.

ART. 3 - COMPITI E OBBLIGHI DELLE PARTI

Per l'attuazione delle attività sopra individuate le Parti si obbligano, ognuna per la propria competenza, a garantire le seguenti azioni:

1. **La Regione**, quale soggetto finanziatore ed attuatore degli interventi, provvede a:
 - a) assicurare la copertura finanziaria fino ad € 6.991.588,46 degli interventi a supporto degli enti competenti per la rimozione dei rifiuti abbandonati;
 - b) svolgere funzioni di coordinamento, raccordo e controllo del presente accordo, nonché ogni azione di impulso e monitoraggio;
2. **Gli Enti d'Ambito**, quali enti di governo del ciclo integrato dei rifiuti nei rispettivi ambiti, ognuno per le proprie rispettive competenze territoriali si obbligano a:
 - a) svolgere azioni di interfaccia con i Comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale impegnandoli a condividere le attività che si svolgeranno nei singoli territori comunali, in particolare, concordando eventuali forme di collaborazione e la disponibilità di eventuali isole ecologiche comunali o sovracomunali per il conferimento di rifiuti speciali come definiti dalle linee guida dell'Agenzia Regionale per Protezione Ambientale;
 - b) a programmare, coordinandosi con gli altri soggetti coinvolti, gli interventi necessari sul territorio, previo sopralluogo delle aree oggetto di segnalazione;
 - c) redigere una relazione dettagliata con cadenza periodica sulle attività programmate volta a fornire ogni informazione richiesta dalla Direzione Generale competente sull'andamento della attività del progetto in corso, avendo cura di raccogliere e trasmettere anche le "quarte copie" del FIR per ognuno degli interventi effettuati;
 - d) prendere atto che la sottoscrizione di detto Accordo, nella qualità di soggetto finanziatore ed attuatore degli interventi, non costituisce per la Regione Campania alcuna ammissione di obbligo o di responsabilità nella rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali, restando fermo il regime delle competenze normativamente stabilito, come richiamato nelle premesse;
 - e) a tenere indenne la Regione Campania da eventuali pretese, patrimoniali o di altro genere, avanzate da terzi o, comunque, connesse alle attività previste dall'intervento programmato.
3. **Città Metropolitana di Napoli e Provincia di Caserta** si impegnano:
 - a) In qualità di enti proprietari degli impianti di Trattamento Meccanico Biologico – TMB (ex STIR), attraverso le rispettive società in house SAPNA S.p.A. e GISEC S.p.A., gestori, rispettivamente, degli impianti di Giugliano, Tufino, Caivano e Santa Maria Capua Vetere, a ricevere i rifiuti rimossi sui territori di relativa competenza;

- b) A curare tutte le attività afferenti al programma degli interventi di rimozione dei rifiuti al fine di consentire lo smaltimento presso i TMB (ex STIR) territorialmente competenti ed ogni altra comunicazione da trasmettere ad altri enti o società relative alla stessa rimozione dei rifiuti;
- c) In qualità di enti competenti ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 285 ad ogni ulteriore adempimento di competenza, comunque correlato all'attuazione del presente accordo.

4. **Il Consorzio Unico di Bacino NA-CE** si impegna a:

- a) rendere disponibile il personale idoneo a svolgere le attività relative agli interventi necessari alla rimozione dei rifiuti, attraverso attività di sorveglianza e pattugliamento;
- b) coordinare il personale utilizzato nel progetto, facendosi carico di corrispondere ai lavoratori le somme pattuite per le attività previste per l'intero periodo di svolgimento del progetto nelle modalità stabilite con atto successivo;
- c) fornire ogni informazione richiesta dalla Regione per quanto di propria competenza.

ART. 4 - RESPONSABILI OPERATIVI

1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui al presente accordo, le Parti designano ciascuna un responsabile con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione:

- d) Per la Regione Campania _____ - contatti: mail _____ - pec _____;
- e) Per l'EDA NA 1 il _____ - contatti: mail _____ - pec _____;
- f) Per l'EDA NA 2 il _____ - contatti: mail _____ - pec _____;
- g) Per l'EDA NA 3 il _____ - contratti: mail _____ - pec _____;
- h) Per l'EDA CE il _____ - contatti: mail _____ - pec _____;
- i) Per la Città Metropolitana di Napoli il _____ - contatti: mail _____ - pec _____;
- j) Per la Provincia di Caserta _____ - contatti: mail _____ - pec _____;
- k) Per il Consorzio Unico di Bacino NA-CE _____ - contatti: mail _____ - pec _____.

ART. 5 – DURATA E MODIFICHE

1. Il presente Accordo ha la durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile dietro motivata richiesta da parte degli Enti d'Ambito e previo espresso consenso delle parti.
2. Qualsiasi modifica al presente Accordo di Collaborazione dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti a mezzo di apposito atto scritto aggiuntivo allo stesso. La Regione Campania si riserva la facoltà di adottare atti di indirizzo, direzione ed impulso, tenuto conto dei prevalenti interessi regionali.
3. Il presente Accordo si intende automaticamente decaduto, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 1/2016, in caso di assenza di atti di impulso.

ART. 6 – INADEMPIIMENTO E RECESSO

1. La Regione procede alla verifica e alla vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto dell'operazione programmata, adottando tutti i provvedimenti opportuni.
2. In caso di difficoltà operative o di altre problematiche sopravvenute, ferma l'efficacia del presente Accordo, la Parte che ne abbia interesse potrà sottoporre all'altra Parte, attraverso il proprio Referente, idonee soluzioni operative ovvero modifiche al presente Accordo, nonché, in caso di mancato conseguimento di una soluzione condivisa, esercitare il diritto di recesso ove ricorrano gravi e giustificati motivi, in ogni caso con un preavviso di almeno sei mesi.
3. Eventuali contestazioni ed osservazioni relative a qualsiasi forma di inadempimento sono comunicate a mezzo pec entro 30 (trenta) giorni dalla verifica dell'evento, fissando un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da parte delle Parti del presente accordo.
4. Trascorso inutilmente tale termine, la perdurante situazione di difformità tale da rendere impossibile la prosecuzione della collaborazione, attribuisce alle parti la facoltà di recedere dal presente accordo.
5. In caso di recesso o inadempimento di una o più delle parti diverse dalla Regione, la parte inadempiente esonera le altre parti da ogni responsabilità e conseguenza, sostanziale e processuale, circa l'attuazione del presente accordo.
6. In caso di giustificato motivo o di necessità, la Regione Campania può recedere dall'accordo senza oneri e spese. L'eventuale esercizio del diritto di recesso *ad nutum* da parte della Regione avrà effetto a far data dalla comunicazione inoltrata agli indirizzi pec delle altre parti, indicati nell'art. 5.
7. La Regione Campania è esonerata da qualsivoglia responsabilità per le obbligazioni, a qualsivoglia titolo, derivanti dal presente rapporto verso aventi causa, creditori o terzi delle altre parti del presente accordo.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti, notizie e fatti di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in forza della presente convenzione;
2. Le Parti, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal Decreto Legislativo n. 196/2003, si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza a disposizione, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della presente Convenzione, dei dati e delle informazioni ottenute in esecuzione della stessa.

ART. 8 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo sono composte nell'interesse comune, attraverso l'esercizio della collaborazione istituzionale e delle forme di componimento amichevole.
2. In caso di mancato accordo o, comunque, per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lettera a), n. 2) del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
3. Per qualunque controversia relativa al presente accordo, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il foro di Napoli.

Art. 9 – REGISTRAZIONE

1. Le spese di registrazione del presente accordo sono poste a carico della parte che eventualmente dovesse farne richiesta.
2. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 542 ed inoltre è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 2, tabella allegato 6, della

tabella allegata al decreto della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART.10 - DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo, si applicano le norme del c.c. in materia di obbligazioni e contratti, le norme dell'ordinamento amministrativo ed in quanto applicabili quelle di diritto comune.

Il presente Accordo, qui letto, confermato e sottoscritto in forma cartacea, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 della legge n.241/1990.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

DATA

LUOGO

FIRMA

Per la Regione Campania.....

Per l'Ente d'Ambito NA 1.....

Per l'Ente d'Ambito NA 2.....

Per l'Ente d'Ambito NA 3.....

Per l'Ente d'Ambito CE

Per Città Metropolitana Napoli.....

Per la Provincia di Caserta.....

Per il Consorzio Unico di Bacino Napoli – Caserta.....